

N. R.G. VG 3312/2025

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Antonella Rimondini,

Letto il ricorso depositato in data 07/03/2025 da

e ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale si chiede di confermare le misure protettive nei confronti di tutti i creditori, nonché “disporre, inaudita altera parte ex art. 669 sexies co. 2 c.p.c. ovvero, in subordine previa fissazione dell’udienza ex art 19 c. 3 CCII per l’audizione delle parti interessate, le seguenti misure richieste in via cautelare atipica: (i) inibizione ovvero sospensione del procedimento di escussione della garanzia attivato dagli Istituti di Credito indicati in danno di , nella sua qualità di terzo fideiussore a garanzia dei debiti delle società controllate; nonché sempre in via cautelare atipica (ii) inibizione nei confronti degli istituti pubblici di garanzia (MCC) ad eseguire il pagamento delle somme garantite in forza delle garanzie come descritte in narrativa in favore di quegli Istituti bancari indicati nel richiamato prospetto; (iii) più in generale, inibizione ai Creditori Finanziari e a tutti gli Istituti di Credito garantiti da fideiussioni di avviare o proseguire ogni e qualsiasi procedura di recupero del credito nei confronti dei terzi fideiussori, e segnatamente nei confronti di nonché comunque di procedere alla escussione delle garanzie rilasciate in loro favore da ;

rilevato che la parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 13 CCI e che l’Esperto nominato ha accettato l’incarico in data 7.3.2025;

tenuto conto che la richiesta di misure protettive rispetta le previsioni dell’art. 18, I comma, CCI; ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27 CCI, nel cui circondario hanno sede le ricorrenti che fanno parte del medesimo gruppo societario, denominato “Gruppo Emilianoauto”, di cui è la capogruppo, detenendo il 100% del capitale sociale delle altre due società, sulle quale esercita attività di direzione e coordinamento (cfr. visure camerali allegate al ricorso);

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall’art. 19, II comma, CCI;

rilevato che parte ricorrente ha domandato la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori e che, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, ha notificato ai creditori il ricorso ed il decreto di fissazione udienza secondo le prescrizioni del Tribunale;

tenuto conto che il ricorso e il decreto sono stati altresì pubblicati sulla homepage del sito internet delle società;

considerato che è stata depositata l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

tenuto conto che si sono costituiti _____ e _____

_____ che non hanno contestato le richieste della ricorrente;

preso atto che si è costituito l'avv. Ugo Ruffolo domandando la revoca delle misure protettive nei suoi confronti;

sentiti la ricorrente, i creditori e l'Esperto all'udienza del 6 maggio 2025;

rilevato che l'Esperto ha depositato una relazione nella quale: a) ha descritto il gruppo di imprese ricorrenti, nonché il gruppo societario realizzato a latere (rappresentato dalla *newco* _____,

dando conto dell'intenzione delle ricorrenti di separare le attività *bad* poste all'interno del Gruppo Emilianauto da quelle *good* confluite nel _____ b) ha rappresentato di aver incontrato

l'imprenditore ed i suoi consulenti, oltre ai revisori delle società; ha indicato che le Società intenderebbero presentare un piano attestato ex art 56 CCI e raggiungere un accordo con i

creditori e con gli enti erariali tramite la transazione fiscale. Il piano si baserebbe su un programma di durata triennale che prevederebbe la fusione per incorporazione delle due società

controllate in _____ e la prosecuzione indiretta dell'attività di impresa tramite l'affitto finalizzato alla vendita da parte di _____ dei rami "officina" e "centro revisioni", oltre

alla vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare; c) ha dato conto di aver incontrato gli istituti di credito i quali hanno rappresentato: di non avere intenzione di modificare la classificazione dei

crediti (già classificati come inadempienza probabile, ad eccezione di Intesa Sanpaolo S.p.A. che li ha classificati a sofferenza); di non essere contrarie al progetto di fusione a condizione che non

alteri le aspettative di soddisfazione dei creditori di ciascuna società; di avere la necessità che siano chiariti i rapporti infragruppo; d) ha dato atto di aver avuto interlocuzioni anche con

l'Amministrazione finanziaria che non ha manifestato posizione contraria alle trattative; e) ha esaminato i risultati del test pratico che hanno confermato lo stato di incapacità delle ricorrenti a

fronteggiare le obbligazioni sociali e che la situazione di insolvenza è risolvibile solo con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria, come quello presentato dalle debitorici; f) ha posto in

luce alcuni profili critici in relazione alla necessità di chiarire le operazioni compiute in relazione

al complesso di società che fa capo alla famiglia che ha creato o alienato un gruppo di società, controllate ora dalla *newco* nonché i rapporti con Hyundai; considerato che l'Esperto ritiene, come confermato anche nel corso dell'udienza, che le misure protettive richieste siano necessarie per svolgere le trattative; osservato che parte ricorrente ha dato conto che intende aggiornare in tempi brevi il piano e, in particolare, che vi procederà non appena saranno pronte le perizie di stima degli asset;

osservato che

Il Tribunale è chiamato a valutare se ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive. A tale scopo occorre verificare se le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare le trattative con i creditori, in un'ottica finalizzata ad un possibile risanamento dell'impresa o, comunque, in una prospettiva di conseguimento di un risanamento che non sia “manifestamente implausibile” (cfr. Tribunale Padova, 02 Marzo 2023, www.ilcaso.it).

Il Gruppo Emilianauto – attivo nel settore della vendita di autovetture nuove ed usate, nonché nei servizi connessi di riparazione e manutenzione di automobili e di gestione pratiche auto - si trova in un evidente stato di squilibrio economico-finanziario. Il progetto di risanamento approntato si basa sulla prosecuzione dell'attività di impresa di tramite l'affitto e la successiva cessione di due rami d'azienda (“officina” e “centro revisioni”), nonché nella vendita dei restati beni al fine di reperire le risorse necessarie a sostenere l'accordo con i creditori sociali. Le debentrici prevedono inoltre un'operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo e dell'altra controllata già in liquidazione.

I creditori e, in particolare, le banche e l'Amministrazione Finanziaria, non hanno manifestato particolare chiusura sulla richiesta di protezione. L'unica opposizione, presentata dall'avv. Ugo Ruffolo, è venuta a meno nel corso dell'udienza per effetto del pagamento dei compensi del professionista da parte di un coobbligato.

La disamina degli atti porta a concludere per la conferma delle misure protettive.

Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

L'imprenditore ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI) se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti.

Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie le ricorrenti hanno depositato il loro progetto piano (che prevede azioni in discontinuità, contenimento dei costi e liquidazione di *assets*), la manovra finanziaria ed esposto il progetto di risanamento, che l'Esperto ha ritenuto serio, pur dando conto della necessità di approfondire alcuni profili – in particolari inerenti le riorganizzazioni societarie e la costituzione della *newco* - e di verificare l'aggiornamento del piano dipendente dalle perizie in corso di redazione.

Le interlocuzioni con le banche – che, insieme all'Amministrazione finanziaria, sono i principali creditori delle società – sono iniziate e nessuna si è detta indisponibile a negoziare.

Il progetto di piano del gruppo di debitorici, che prevede la dismissione dei rami di azienda “officina” e “centro revisioni” (oltre che di altri asset mobiliari ed immobiliari) e la successiva fusione per incorporazione delle società controllate nella holding, consente di ritenere che il piano di gruppo sia connotato nel suo complesso da una continuità indiretta. Il tentativo di risanamento prospettato, pertanto, può svolgersi – come ritenuto anche dall'Esperto – nel perimetro della composizione negoziata.

Gli elementi rappresentati anche attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere non implausibile la prospettiva di risanamento, anche se è evidente che è necessario procedere al più presto all'aggiornamento del Piano perché lo stesso possa trovare un assetto definitivo e attendibile, oltre che a chiarire le operazioni straordinarie poste in essere dalle debitorici prima dell'accesso alla composizione negoziata.

In ogni caso attualmente la gestione operativa presenta un sostanziale equilibrio di tipo economico e finanziario. Nella fattispecie, dunque, si deve ritenere accoglibile la richiesta di protezione tipica, tenuto conto che – nelle more – il passivo non subisce alcun aggravamento.

Tale soluzione è coerente con il parere reso dall'Esperto *ex art.* 19, comma IV, CCI che, come osservato in precedenza, ha motivato in modo completo e logico riguardo alle possibilità di risanamento dell'impresa.

Sotto tale profilo si devono condividere le considerazioni dell'Esperto circa la necessità di promuovere e proseguire le trattative senza correre il rischio che siano promosse azioni esecutive sul patrimonio delle società tali da arrecare possibili pregiudizi agli stessi diritti dei creditori sociali. La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva ed è coerente con la necessità di addivenire ad accordi in tempi contenuti; eventuali

proroghe dovranno essere motivatamente richieste e potrebbero interessare solo i creditori ancora coinvolti nelle trattative, previa specifica indicazione delle ragioni per cui le stesse proseguano.

In ogni caso all'Esperto è affidato il compito di verificare se le società siano in grado di portare avanti in concreto il loro progetto, nonché se le trattative procedano secondo buona fede, segnalando in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI). A prescindere dalla sua partecipazione alle trattative, è onerato in ogni momento di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento delle finalità del percorso.

Ricorrono dunque i presupposti per confermare le misure protettive richieste dal Gruppo ricorrente, dando atto fin da ora che un'eventuale proroga potrà essere concessa solo ove il progetto di risanamento sia aggiornato ed acquisisca maggiori elementi di concretezza e verosimiglianza e, allo stesso tempo, le trattative comincino a presentare un grado di affidabile certezza. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di consentire al Tribunale di acquisire il parere dell'Esperto e sentire i creditori.

Come rilevato in precedenza, il Gruppo ricorrente – oltre a domandare la conferma delle misure protettive – ha richiesto con il ricorso iniziale anche l'adozione di specifiche misure cautelari. Alle udienze del 16 aprile e del 6 maggio 2025, la domanda è stata ridotta alla sola richiesta di conferma della misura cautelare concessa *inaudita altera parte* di inibitoria dell'escussione della garanzia prestata da

Le misure cautelari sono definite dal Codice della Crisi di Impresa come quei *“provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”* (art. 2 lett. q CCI). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma VII, CCI). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative (art. 19, I comma, CCI), al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato.

La protezione cautelare non gode di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, inteso come rischio specifico

che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. L'inibitoria all'escussione delle garanzie, anche rese da un soggetto pubblico, può essere riconosciuta solo se sono offerti elementi che consentano di apprezzare le ragioni concrete per le quali l'escussione medesima potrebbe compromettere lo svolgimento delle trattative.

Come rilevato da parte ricorrente, si deve certamente ritenere vero che i provvedimenti cautelari non siano funzionali solo a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa, potendo essere finalizzati anche ad impedire che, al di là di un'immediata tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, *“venga scompaginato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa...”*

). Ciò non toglie che in concreto – con valutazione da compiersi caso per caso - occorre bilanciare l'interesse della società debitrice a tenere ferme le garanzie e quello dei creditori garantiti.

Anche in relazione alle misure cautelari, spetta dunque al Tribunale valutarne in primo luogo la funzionalità a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi.

Le valutazioni sopra espresse riguardo alla conferma delle misure protettive, inducono a ritenere che ricorra una ragionevole prospettiva di risanamento sulla base del progetto di piano presentato, che - anche in relazione agli aggiornamenti prospettati dalla ricorrente - ha ottenuto un vaglio sostanzialmente positivo da parte dell'Esperto e la disponibilità dei creditori a partecipare alle trattative.

Accertato il *fumus boni iuris* dei provvedimenti cautelari richiesti consistente nella possibile perseguibilità del risanamento, va osservato che la ricorrente ha domandato l'inibitoria ex art. 19 CCI dall'escussione delle garanzie del Mediocredito Centrale che assistono alcuni finanziamenti concessi a (da e Banca Bologna s.c.) ed a (da e Banco BPM S.p.A.).

Le società ricorrenti hanno motivato l'istanza in considerazione della funzionalità dell'inibitoria al buon esito delle trattative, posto che in caso di escussione il pagamento sarebbe immediato, si aggraverebbe il passivo e i creditori finanziari sarebbero esclusi dalle trattative.

La circostanza che i finanziamenti bancari siano assistiti da Mediocredito, tuttavia, non provoca di per sé il pagamento immediato, né preclude la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico.

Al riguardo va osservato la disciplina contenuta nelle Disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (DM 2.8.2023) consente alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di presentare proposte transattive, purché siano funzionali al buon esito della ristrutturazione e siano valutate positivamente dalla banca finanziatrice. In particolare, si prevede (Parte VI, Sezione C) che gli accordi possano essere quelli derivanti *“dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.)”*.

Va quindi escluso che la pendenza di trattative possa essere, di per sé, compromessa dalla circostanza che i finanziamenti bancari siano in parte garantiti da _____ dovendo gli istituti di credito partecipare alle trattative in buona fede e veicolare le eventuali proposte transattive al Fondo pubblico, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l'inadempimento si è già verificato.

In ogni caso, non appare sussistere nella fattispecie uno specifico *periculum in mora*, poiché non sono stati dedotti elementi concreti che possano far ritenere che le banche garantite abbiano l'intenzione di escutere il garante pubblico: _____ costituendosi, si è limitata a precisare il proprio credito e non si è in alcun modo opposta allo svolgimento delle trattative e alle domande di protezione della ricorrente, mentre i restanti istituti di credito non si sono neppure costituiti nel procedimento.

Deve in ogni caso escludersi che la facoltà degli istituti di credito di escutere comprometta di per sé il buon esito delle trattative, in considerazione della disciplina del procedimento di escussione contenuta nelle Disposizioni operative di cui al DM citato.

Ed invero, le Disposizioni operative prevedono alla Parte VI, Sezione C.1.3 che la presentazione di accordi transattivi determini l'interruzione dei termini assegnati alle banche per presentare la richiesta di escussione (*“la presentazione al Gestore del Fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4...”*). Parimenti, qualora la proposta transattiva intervenga dopo la presentazione della richiesta di escussione, ad essere interrotta è l'istruttoria del Gestore del Fondo (*“... ovvero qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione, interrompe l'istruttoria del Gestore del Fondo e il relativo termine di cui al paragrafo B.1.8 - cfr. Disposizioni operative - Parte VI, Sezione C.1.3*).

Ne deriva quindi che la partecipazione delle banche alle trattative può avvenire senza timore di perdere il beneficio della garanzia pubblica e senza che, nelle more, muti la titolarità del soggetto creditore e la tipologia (da chirografaria a privilegiata) del credito medesimo (tipologia della quale la debitrice deve comunque tenere conto ai fini delle proposte ai creditori).

Nell'ambito di tale quadro normativo, pertanto, non pare potersi ritenere che l'eventuale escussione della garanzia possa concretamente pregiudicare le trattative, nelle quali deve necessariamente essere coinvolto – come emerge dalle Disposizioni operative – anche Gli istituti di credito dovranno in tale fase, trattandosi dei soggetti tramite i quali deve essere presentata a la proposta di accordo transattivo, adottare un comportamento attivo, caratterizzato da diligenza professionale e dal rispetto del principio di buona fede (art. 4 CCI), al fine di assumere tutte le iniziative utili alla tutela delle ragioni di credito (anche) di

Difetta dunque un concreto *periculum*, da connotarsi in termini di funzionalità alle trattative della misura cautelare richiesta e *lato sensu* al risanamento.

La domanda cautelare, pertanto, è infondata. Per l'effetto va revocata la cautela concessa *inaudita altera parte*.

Ricorrono i presupposti, tenuto conto delle questioni trattate che hanno dato luogo a interpretazioni non sempre univoche della giurisprudenza di merito e che i creditori non hanno contestato le domande, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

- 1) Conferma le misure protettive richieste dalle ricorrenti nei confronti di tutti i creditori per giorni 120;
- 2) respinge la domanda cautelare e, per l'effetto, revoca la misura cautelare adottata *inaudita altera parte* con provvedimento del 13.3.2025;
- 3) compensa le spese di lite.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro delle Imprese.

Bologna, 12 maggio 2025

La Giudice
Antonella Rimondin